

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 1° febbraio 2022, n. 2963

Rilevato che

1. Z. G. promuoveva giudizio di ottemperanza della sentenza nr 8595 del 6/12/2018 emessa dalla Commissione Tributaria della Regione Lazio che annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente relativa all'Irap anno 2003 e condannava l'Amministrazione Finanziaria alla restituzione della somma di € 6.872,33 oltre accessori.

2 La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, dato atto che nelle more del giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato il rimborso, provvedendo anche al pagamento interessi, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa

Considerato che

Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc per aver erroneamente la CTR disposto la compensazione delle spese

2.11 motivo è fondato.

2.1 E' circostanza pacifica che la l'Amministrazione Finanziaria si sia resa inadempiente nel rimborsare al contribuente delle somme indebitamente versate da quest'ultimo per l'imposta Irap. Solo nel corso del giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle Entrate ha assolto all'obbligo restitutorio sicché è fuor di dubbio che sussiste soccombenza virtuale dell'Ufficio

2.1 Ciò premesso va rilevato che nel processo tributario si applica l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le <>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere Ric. 2020 n. 03921 sez. MT - ud. 14-12-2021 -3- appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.» (Cass. Sez.6 -5, Ordinanza n.16518 del 2019),

2.2 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza valorizzando il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che



2.3 Detta circostanza, se può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna della condanna ex art. 96 c.p.c., non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese in quanto il sollecito pagamento avvenuto dopo che è stato promosso il giudizio di ottemperanza ,preceduto dalla infruttuosa formale messa in mora, non implica alcuna forma di soccombenza reciproca, né costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dagli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lvo 546/2012.

3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

